SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2008.

Inserimento di un nuovo condizionamento e di una fascia di prezzo, variazione di prezzo, iscrizione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 21 novembre 2005 che prevede, tra l'altro, ulteriori tipi di condizionamento;

Visto il decreto direttoriale 29 settembre 2008 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2008 che fissa il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le istanze con le quali le società Continental Tobacco Italy Srl, Italian Collection, Manifatture Sigaro Toscano Spa, International Tobacco Agency Srl e Maga Team Srl hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Viste le note pervenute, in proseguio di tempo, con le quali la Continental Tobacco Italy Srl, la Maga Team Srl, la Philip Morris Italia Srl e la Diadema Spa hanno chiesto di variare il prezzo di venditá al pubblico di alcuni dei loro prodotti del tabacco lavorato;

Considerata la richiesta effettuata da Manifatture Sigaro Toscano Spa per l'immissione in circolazione di un nuovo condizionamento di 28 sigari;

Considerata la richiesta della International Tobacco Agency di commercializzare un sigaretto al prezzo di vendita di euro 12,00 al chilogrammo convenzionale;

Considerate le richieste presentate dalla Diadema Spa, dalla Maga Team Srl, dalla Philip Morris ltalia Srl, dalla Agio Cigars, dalla JT International Italia Srl e dalla British American Tobacco Italia Spa di radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Considerato che la tariffa di vendita è disciplinata dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, in relazione alle istanze dei produttori e secondo le ripartizioni di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, ed alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 21 novembre 2005, è aggiunto il condizionamento in scatole o involucro da 28 pezzi.

Art. 2.

Alla tabella B allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserita la seguente tariffa di vendita come sotto ripartita:

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
6,04	1,20	2,00	2,76	12,00

Art. 3.

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati sotto indicati sono inquadrate, nelle rispettive tabelle di ripartizione, secondo i prospetti di seguito riportati:

SIGARETTE (TABELLA A)						
	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg. convenzionale	Confezione astuccio	Euro confezione
CLEOPATRA	0,6	7,0	9,0	180,00	20	3,60
PIÑA COLADA	0,7	7,0	7,0	200,00	20	4,00

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
	Euro Kg. conv.le	Confezione (pezzi)	Euro Confezione
SIGARI NATURALI			
TOSCANO SELEZIONE	1.500,00	28	210,00
SIGARETTI ALTRI			
MINI MOODS 3 FILTER	12,00	3	0,09

TRINCIATI (TABELLA C)			
	Euro Kg. conv.le	Confezione grammi	Euro Confezione
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE			
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	100,00	30	3,00
TABACCO DA FUMO PER PIPA			
MAC BAREN MATURE VIRGINIA	240,00	100	24,00
MAC BAREN VINTAGE SYRIAN	240,00	100	24,00

Art. 4.

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati sotto indicati sono modificate secondo i prospetti di seguito riportati:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MARLBORO MX4 KS	Astuccio da 10 pezzi	215,00	205,00	2,05
MARLBORO MX4 KS	Astuccio da 20 pezzi	215,00	205,00	4,10

SIGARI (TABELLA B)				
SIGARI ALTRI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
VASCO DA GAMA N° 5 CLARO	5 pezzi	140,00	116,00	2,90

TRINCIATI (TABELLA C)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
TRINCIATI PER SIGARETTE				
MATRIX	200 grammi	90,00	80,00	16,00
MATRIX	40 grammi	90,00	80,00	3,20
TRINCIATI PER PIPA				
JOSE' GENER LA ESCEPCIÓN PICADURA SELECTA	110 grammi	140,00	150,00	16,50
PARTAGAS PICADURA GRANULADA	110 grammi	140,00	150,00	16,50

Art. 5.

I seguenti prodotti del tabacco lavorato sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico:

Prodotti distribuiti dalla Società Logista Italia Spa

CODICE	SIGARETTE	CONFEZIONE
	BARCLAY CITY BLUE	astuccio da 20 pezzi
	BARCLAY CITY RED	astuccio da 20 pezzi
1602	CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	astuccio da 20 pezzi
1603	CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	astuccio da 20 pezzi
1604	CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	astuccio da 20 pezzi
491	GALLANT FILTER	astuccio da 20 pezzi
1903	KENT BLUE KING SIZE 20'S	astuccio da 20 pezzi
1902	KENT SILVER	astuccio da 20 pezzi
	KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	astuccio da 20 pezzi
	KIM AMERICAN BLEND (RED)	astuccio da 20 pezzi
103	L&M KS	astuccio da 20 pezzi
	MAYFAIR SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi
1273	MEMPHIS CLASSIC	astuccio da 20 pezzi
354	MEMPHIS ORIGINAL SILVER	astuccio da 20 pezzi
	RONSON SPECIAL BLEND	astuccio da 20 pezzi
	RONSON SPECIAL WHITE	astuccio da 20 pezzi
	RONSON SUPER WHITE	astuccio da 20 pezzi

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
732	TERRA NOVA CORONAS ELEGANTES	5 pezzi
146	VASCO DA GAMA BRASIL	5 pezzi

CODICE	SIGARI ALTRI	CONFEZIONE
1611	CLUBMASTER AROMATIC GOLD VANILLA	1 pezzo
1226	INDIPENDENCE	1 pezzo

CODICE	SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE
559	BACHSCHMIDT PUROS N. 2 SUMATRA	20 pezzi
781	FLORA BAHIA PANATELAS ELEGANTES	5 pezzi
510	LA PAZ MINI WILDE LIGHT	20 pezzi
402	WILLEM II FINO	20 pezzi
328	WILLEM II JAVA	20 pezzi
521	WILLEM II JAVA MINI	20 pezzi

CODICE	SIGARETTI ALTRI	CONFEZIONE
870	AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE INTERNATIONAL	2 pezzi
1262	VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA DUO	2 pezzi
1258	WILLEM II PRIMO AROMA FILTER	10 pezzi
1757	WINGS DARK VANILLA SPECIALE	1 pezzo
1204	WINGS ORIGINAL	10 pezzi

CODICE	TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE
353	BORKUM RIFF CHAMPAGNE	2,5 grammi
356	BORKUM RIFF CHAMPAGNE	50 grammi
318	BORKUM RIFF MALT WHISKY	2,5 grammi
331	BORKUM RIFF MALT WHISKY	50 grammi
140	MAC BAREN MIXTURE LIGHT	50 grammi
79	MAC BAREN MIXTURE MILD	50 grammi
107	PERSONAL PIPE	50 grammi
115	PERSONAL PIPE BRENTA	50 grammi
110	PERSONAL PIPE BURLEY	50 grammi
111	PERSONAL PIPE BURLEY MILD	50 grammi
112	PERSONAL PIPE KENTUCKY	50 grammi
113	PERSONAL PIPE KENTUCKY MILD	50 grammi
114	PERSONAL PIPE LATAKIA	50 grammi
116	PERSONAL PIPE ORIENTALE	50 grammi
117	PERSONAL PIPE TROPICALE	50 grammi
108	PERSONAL PIPE VIRGINIA	50 grammi
109	PERSONAL PIPE VIRGINIA LIGHT	50 grammi

CODICE	TABACCO DA FIUTO O DA MASTICO	CONFEZIONE
1210	LA NAZIONALE	10 grammi
286	MACUBINO	10 grammi
1212	RUMNEY'S FRUIT SNUFF	5 grammi
283	S. ANTONINO	10 grammi
287	S. GIUSTINA	10 grammi
1216	SINGLETON'S SUPER MENTHOL	4 grammi
1218	SINGLETON'S SUPER MENTHOL	5 grammi
285	SUN DI SPAGNA	10 grammi
284	ZENZIGLIO	10 grammi

Prodotti distribuiti dalla Società Diadema Spa

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
18020	COHIBA BEHIKE	20 pezzi

Prodotti distribuiti dalla Società Maga Team Srl

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
15460	C.A.O. ANIVERSARIO BELICOSOS	20 pezzi
15242	C.A.O. CORONA GORDA	25 pezzi
16198	C.A.O. CORONA GORDA	1 pezzo
15247	C.A.O. CORONAS	25 pezzi
16402	C.A.O. L'ANNIVERSAIRE MADURO & CAMEROON	6 pezzi
16500	C.A.O. ODYSSEY 2000-2001	1 pezzo
15351	C.A.O. PETIT CORONAS	25 pezzi
15352	C.A.O. PETIT CORONAS	4 pezzi
16195	C.A.O. PETIT CORONAS	1 pezzo
15249	C.A.O. ROBUSTOS	25 pezzi
16161	C.A.O. ROBUSTOS	1 pezzo
15171	CANARIA D'ORO CORONAS	25 pezzi
16149	CANARIA D'ORO CORONAS	1 pezzo
15172	CANARIA D'ORO LONSDALES	25 pezzi
16150	CANARIA D'ORO LONSDALES	1 pezzo
15176	CANARIA D'ORO ROTSCHILD MADURO	50 pezzi
16151	CANARIA D'ORO ROTSCHILD MADURO	1 pezzo
15173	CANARIA D'ORO SUPREMOS	25 pezzi
16152	CANARIA D'ORO SUPREMOS	1 pezzo
15238	CAO GOLD CORONA	25 pezzi
16208	CAO GOLD CORONA	1 pezzo
15254	CAO GOLD ROBUSTO	25 pezzi
16176	CAO GOLD ROBUSTO	1 pezzo
15246	CAO GOLD TORPEDO	25 pezzi

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
16192	CAO GOLD TORPEDO	1 pezzo
17766	CAO KARMA SUTRA SPLASH ROBUSTO	20 pezzi
15279	CUESTA REY ARISTOCRAT	10 pezzi
15563	CUESTA REY BELICOSO n. 11	10 pezzi
15290	CUESTA REY CABINET 1884	25 pezzi
15291	CUESTA REY CABINET 1884	3 pezzi
16160	CUESTA REY CABINET 1884	1 pezzo
15286	CUESTA REY CABINET 8.9.8	20 pezzi
16168	CUESTA REY CABINET 8.9.8	1 pezzo
15283	CUESTA REY CABINET 95	3 pezzi
15285	CUESTA REY CABINET 95	25 pezzi
16170	CUESTA REY CABINET 95	1 pezzo
15284	CUESTA REY DOMINICAN No. 2	10 pezzi
16174	CUESTA REY DOMINICAN No. 2	1 pezzo
15282	CUESTA REY DOMINICAN No. 60	10 pezzi
15645	CUESTA REY PYRAMID N. 9	5 pezzi
17098	CUESTA REY PYRAMID N. 9	10 pezzi
15622	CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	10 pezzi
16387	CUESTA REY TUSCANY	10 pezzi
15379	DON ESTEBAN 3 CORONA TUBOS	3 pezzi
16740	DON ESTEBAN 3 CORONA TUBOS	1 pezzo
15160	DON ESTEBAN HALF CORONA	5 pezzi
15236	DON SEBASTIAN CHURCHILL	6 pezzi
15233	DON SEBASTIAN CORONA	20 pezzi
15206	DON SEBASTIAN LONSDALE	6 pezzi
17366	DON SEBASTIAN No 4	25 pezzi
15231	DON SEBASTIAN TORO	25 pezzi
15243	DON SEBASTIAN TORO	6 pezzi
15893	DON SEBASTIAN TUBOS	20 pezzi
15371	EXCALIBUR BANQUETS	10 pezzi
16248	EXCALIBUR BANQUETS	1 pezzo
15372	EXCALIBUR EPICURE	20 pezzi
15747	EXCALIBUR EPICURE MADURO	10 pezzi
16236	EXCALIBUR EPICURE MADURO	1 pezzo
15373	EXCALIBUR MARGARITAS	20 pezzi
16247	EXCALIBUR MARGARITAS	1 pezzo
15750	EXCALIBUR N. II MADURO	10 pezzi
16258	EXCALIBUR N. II MADURO	1 pezzo
15749	EXCALIBUR N. IV MADURO	10 pezzi
16262	EXCALIBUR N. IV MADURO	1 pezzo
15748	EXCALIBUR N. VII MADURO	10 pezzi
16241	EXCALIBUR N. VII MADURO	1 pezzo
15349	EXCALIBUR N.I	20 pezzi
15764	EXCALIBUR N.I	10 pezzi
16244	EXCALIBUR N.I	1 pezzo
15347	EXCALIBUR N.II	10 pezzi
15348	EXCALIBUR N.II	20 pezzi
16245	EXCALIBUR N.II	1 pezzo

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
15353	EXCALIBUR N.IV	20 pezzi
15356	EXCALIBUR N.IV	10 pezzi
16246	EXCALIBUR N.IV	1 pezzo
15362	EXCALIBUR N.VII	20 pezzi
16239	EXCALIBUR N.VII	1 pezzo
17204	EXCALIBUR PERFECTO UNICO	10 pezzi
17200	EXCALIBUR PETIT CORONA NO.VII	20 pezzi
15211	GARCIA Y VEGA CRYSTALS No. 100	3 pezzi
15212	GARCIA Y VEGA CRYSTALS No. 200	3 pezzi
15209	GARCIA Y VEGA ENGLISH CORONAS	4 pezzi
16342	GARCIA Y VEGA ENGLISH CORONAS	1 pezzo
15210	GARCIA Y VEGA GRAN PREMIO	3 pezzi
15214	GARCIA Y VEGA MINIATURES	5 pezzi
15695	GENERAL GRANT COLONEL	5 pezzi
16741	GENERAL GRANT COLONEL	1 pezzo
15691	GENERAL GRANT GENERAL	4 pezzi
16742	GENERAL GRANT GENERAL	1 pezzo
594	LA PAZ CORONA	25 pezzi
599	LA PAZ CORONA ESPECIAL	25 pezzi
722	LA PAZ ESPECIALES	25 pezzi
736	LA PAZ GRAN CORONA	25 pezzi
611	LA PAZ SUPERIORES CK126	25 pezzi
15676	LA UNICA 300	20 pezzi
16255	LA UNICA 300	1 pezzo
15672	LA UNICA 400	20 pezzi
16254	LA UNICA 400	1 pezzo
15660	LA UNICA 400 MADURO	20 pezzi
16242	LA UNICA 400 MADURO	1 pezzo
15674	LA UNICA 500	20 pezzi
16222	LA UNICA 500	1 pezzo
15178	NAT SHERMAN ALGONQUIN	25 pezzi
16219	NAT SHERMAN ALGONQUIN	1 pezzo
15426	NAT SHERMAN ANGLERS	25 pezzi
16220	NAT SHERMAN ANGLERS	1 pezzo
15575	NAT SHERMAN ASTOR	25 pezzi
16221	NAT SHERMAN ASTOR	1 pezzo
15181	NAT SHERMAN CARNEGIE	25 pezzi
16238	NAT SHERMAN CARNEGIE	1 pezzo
15179	NAT SHERMAN DAKOTA	20 pezzi
16224	NAT SHERMAN DAKOTA	1 pezzo
15187	NAT SHERMAN EXPLORERS	25 pezzi
16223	NAT SHERMAN EXPLORERS	1 pezzo
15190	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.I	10 pezzi
16225	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.I	1 pezzo
15177	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.IV	10 pezzi

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
16240	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.IV	1 pezzo
15192	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.V	10 pezzi
16209	NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.V	1 pezzo
15184	NAT SHERMAN GAZETTE	25 pezzi
16226	NAT SHERMAN GAZETTE	1 pezzo
15183	NAT SHERMAN GRAMERCY	25 pezzi
16227	NAT SHERMAN GRAMERCY	1 pezzo
15264	NAT SHERMAN HAMILTON	25 pezzi
16228	NAT SHERMAN HAMILTON	1 pezzo
15235	NAT SHERMAN HAMPSHIRE	25 pezzi
16229	NAT SHERMAN HAMPSHIRE	1 pezzo
15267	NAT SHERMAN HAMPTON	25 pezzi
16230	NAT SHERMAN HAMPTON	1 pezzo
15261	NAT SHERMAN HARRINGTON	25 pezzi
16231	NAT SHERMAN HARRINGTON	1 pezzo
15262	NAT SHERMAN HOBART	25 pezzi
16232	NAT SHERMAN HOBART	1 pezzo
15876	NAT SHERMAN HOST HAMILTON	5 pezzi
15882	NAT SHERMAN HOST HARRINGTON	5 pezzi
15259	NAT SHERMAN HUDSON	25 pezzi
16233	NAT SHERMAN HUDSON	1 pezzo
15260	NAT SHERMAN HUNTER	25 pezzi
16235	NAT SHERMAN HUNTER	1 pezzo
15255	NAT SHERMAN METROPOLE	25 pezzi
15655	NAT SHERMAN METROPOLITAN ANGLERS	25 pezzi
16784	NAT SHERMAN METROPOLITAN ANGLERS	5 pezzi
16783	NAT SHERMAN METROPOLITAN EXPLORERS	25 pezzi
15658	NAT SHERMAN METROPOLITAN METROPOLITAN	20 pezzi
16180	NAT SHERMAN METROPOLITAN METROPOLITAN	1 pezzo
15657	NAT SHERMAN METROPOLITAN UNION	25 pezzi
15654	NAT SHERMAN METROPOLITAN UNIVERSITY	25 pezzi
16782	NAT SHERMAN METROPOLITAN UNIVERSITY	5 pezzi
15180	NAT SHERMAN MORGAN	25 pezzi
16096	NAT SHERMAN MORGAN	1 pezzo
15258	NAT SHERMAN No. 1400	25 pezzi
16050	NAT SHERMAN No. 1400	1 pezzo
15266	NAT SHERMAN No. 500	20 pezzi
16047	NAT SHERMAN No. 500	1 pezzo
15263	NAT SHERMAN No. 65	30 pezzi
16045	NAT SHERMAN No. 65	1 pezzo
15265	NAT SHERMAN No. 711	20 pezzi

CODICE	SIGARI NATURALI	CONFEZIONE
16044	NAT SHERMAN No. 711	1 pezzo
15182	NAT SHERMAN SUTTON	25 pezzi
16033	NAT SHERMAN SUTTON	1 pezzo
15185	NAT SHERMAN TELEGRAPH	25 pezzi
16052	NAT SHERMAN TELEGRAPH	1 pezzo
15610	NAT SHERMAN TIPPED CIGARS	30 pezzi
16040	NAT SHERMAN TIPPED CIGARS	1 pezzo
15186	NAT SHERMAN TRIBUNE	25 pezzi
16039	NAT SHERMAN TRIBUNE	1 pezzo
15350	NAT SHERMAN UNION	25 pezzi
16038	NAT SHERMAN UNION	1 pezzo
15204	NAT SHERMAN UNIVERSITY	25 pezzi
16036	NAT SHERMAN UNIVERSITY	1 pezzo
15559	RIGOLETTO BLACK ARROW	25 pezzi
15562	RIGOLETTO BLACK ARROW	3 pezzi
16035	RIGOLETTO BLACK ARROW	1 pezzo
15561	RIGOLETTO DOMINICAN LIGHTS	3 pezzi
15567	RIGOLETTO DOMINICAN LIGHTS	25 pezzi
16064	RIGOLETTO DOMINICAN LIGHTS	1 pezzo
15134	ROBT. BURNS BLACK WATCH	3 pezzi
15431	TOBAJARA CORONA BRASIL	25 pezzi
16067	TOBAJARA CORONA BRASIL	1 pezzo
15432	TOBAJARA CORONA SUMATRA	25 pezzi
16041	TOBAJARA CORONA SUMATRA	1 pezzo
15434	TOBAJARA DELGADO BRASIL	10 pezzi
15433	TOBAJARA DELGADO SUMATRA	10 pezzi
15435	TOBAJARA MATAS BRASIL	5 pezzi
15429	TOBAJARA MATAS SUMATRA	5 pezzi
16234	NAT SHERMAN METROPOLE	1 pezzo

CODICE	SIGARI ALTRI	CONFEZIONE
16774	KING EDWARD BLUNT	5 pezzi

CODICE	SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE
15158	DON ESTEBAN CIGARILLOS	20 pezzi
15450	GENERAL GRANT FIRST CLASS PRIVATE	20 pezzi
15449	GENERAL GRANT SERGEANT	10 pezzi
15604	HOYO DE MONTERREY DE JOSE GENER EXCALIBUR-CIGARILLOS	20 pezzi
15300	HOYO DE MONTERREY DE JOSE GENER EXCALIBUR-MINIATURES	20 pezzi
17079	LA PAZ CIGARILLOS WILDE	1 pezzo
15452	TOBAJARA BRASIL N. 1	20 pezzi
15444	TOBAJARA BRASIL N. 2	20 pezzi
15448	TOBAJARA CHICOS BRASIL	5 pezzi
15447	TOBAJARA CHICOS SUMATRA	5 pezzi
15430	TOBAJARA SUMATRA N. 1	20 pezzi
15427	TOBAJARA SUMATRA N. 2	20 pezzi
17080	WILLEM II PRIMO PANATELLA-UNO	1 pezzo

CODICE	SIGARETTI ALTRI	CONFEZIONE
16454	ALTERNATIVOS RUM FLAVOURED	10 pezzi
16453	ALTERNATIVOS VANILLA FLAVOURED	10 pezzi
16777	KING EDWARD DIAMONDS EXTRA	10 pezzi
15779	TOBAJARA FILTER MILD AROMA	10 pezzi
15778	TOBAJARA FILTER SWEETS	10 pezzi
17263	WINGS TROPICAL DELIGHT SPECIALE	1 pezzo

CODICE	TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE
17862	MAC BAREN GIFT BOX	100 grammi
15775	NAT SHERMAN 307	50 grammi
15780	NAT SHERMAN 314	50 grammi
15777	NAT SHERMAN 509	50 grammi
15789	TIMM KOBENHAVN N. 33	100 grammi
15776	TIMM KOBENHAVN N. 43	100 grammi
15771	TIMM KOBENHAVN N. 70	100 grammi
15765	TIMM KOBENHAVN N. 74	100 grammi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 21

08A08436

DECRETO 10 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.125 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti ministeriali in data 29 luglio, 23 settembre, 28 ottobre e 19 dicembre 2002, 23 gennaio, 20 febbraio e 25 marzo 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 29 luglio 2002, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08471

DECRETO 10 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.125 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, di cui al decreto del 10 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2006, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2037, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08472

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 ottobre 2008.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2008 agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l'art. 1. comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e, in particolare, la nota in calce alla tabella allegata alla legge medesima, nella parte in cui prevede che agli allievi delle scuole militari viene corrisposto il trattamento economico spettante ai militari di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, ai sensi del quale le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2008, recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti dal 1° luglio 2007, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2008, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2008, pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della Scuola navale militare «Francesco Morosini» e della

Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1º luglio 2008, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: € 3,36;

b) allievi del secondo anno: € 3,68;

c) allievi del terzo anno: € 4,02.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in € 5.160,00 per l'anno finanziario 2008 e in € 10.234,00 per l'anno finanziario 2009, si provvede nell'ambito dei sottoindicati programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a € 3.032,00 per l'anno 2008 e € 6.015,00 per l'anno 2009 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», u.p.b. 1.2.1., capitolo 4191;

b) quanto a € 1.355,00 per l'anno 2008 e € 2.686,00 per l'anno 2009 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze navali», u.p.b. 1.3.1.. capitolo 4311;

c) quanto a € 773,00 per l'anno 2008 e € 1.533,00 per l'anno 2009 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», u.p.b. 1.4.1., capitolo 4461.

Roma, 23 ottobre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A08404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Considerato che l'art. 21, lettera *a)*, punto iii, del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 che prevede il sostegno agli armatori e agli imbarcati, nel caso di mancato rinnovo o riduzione delle capacità di pesca lo Stato membro adotti, entro sei mesi dalla data della notifica da parte della Commissione, un piano di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci ed i pescatori coinvolti;

Considerato che l'art. 22, comma 3, secondo capoverso, del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006, stabilisce che nei suddetti casi di mancato rinnovo o riduzione delle capacità di pesca lo Stato membro adotti, entro sei mesi dalla data della notifica da parte della Commissione, un piano di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci ed i pescatori coinvolti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 che all'art. 24, comma 1, lettera iv), prevede la possibilità di concedere indennità per l'arresto temporaneo delle attività ad armatori e a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie commisurate al danno realmente subito, in caso di riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa, per un periodo massimo di sei mesi prorogabili di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007-2013;

Visto il Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia, approvato dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2007, che al punto 6.2.1 (Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria) prevede la possibilità di predisporre uno specifico piano di adeguamento in presenza di una sostanziale riduzione delle possibilità di pesca nel quadro di un Accordo internazionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare un piano di adeguamento dello sforzo di pesca in conseguenza della riduzione delle possibilità di pesca a carico delle navi italiane e relativi equipaggi operanti nella Repubblica Islamica di Mauritania;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, secondo capoverso del Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, è adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, allegato 1, relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania di cui al Regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 5

ALLEGATO 1

Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 di cui all'art 21, lettera a) punto iii), relativo ai pescherecci italiani che operano nelle acque della Mauritania in base all'Accordo previsto dal Regolamento (CE) 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006.

L'Accordo di partenariato sulla pesca concluso tra l'Unione europea e la Mauritania e recepito dal regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006, riguarda il periodo che va dal 1 agosto 2006 al 31 luglio 2012 e consente ad un numero ben individuato di pescherecci dei paesi comunitari di pescare nelle acque della Mauritania, previo versamento di un canone a carico degli armatori.

In particolare, l'Italia fruisce delle possibilità previste dall'Accordo relativamente alla pesca dei crostacei e dei cefalopodi.

Nel quadro dell'Accordo, sono attive n. 7 navi da pesca italiane, per un totale di 3.151 GT, di cui n. 6 appartenenti alla categoria 1, per 2.743 GT (pesca di crostacei ad eccezione delle aragoste) e n. 1 afferenti la categoria 5 (pesca di cefalopodi) per 408 GT.

Le Autorità di governo della Mauritania, a partire dal 2005, hanno reiteratamente stabilito periodi di fermo obbligatorio supplementare delle attività di pesca, rispetto a quello contemplato nell'Accordo stipulato con l'Unione europea, ampliandone nel tempo la durata sino agli attuali due mesi consecutivi, definiti nell'ambito del Protocollo di rinnovo siglato il 21 luglio 2006.

Tali provvedimenti, che le autorità della Mauritania hanno adottato come misura di conservazione delle risorse, determinano però negative ripercussioni per le navi da pesca

italiane - e relativi equipaggi - abilitati ad operare nelle acque dello stato africano in base al citato Accordo con l'Unione europea, che rendono necessari interventi compensativi.

Ciò premesso:

- attesa la natura ripetitiva ed estensiva delle misure di impedimento delle attività di pesca, messe in atto dal Governo della Mauritania, soprattutto per fronteggiare la riduzione di taglia media dei cefalopodi, e più in generale finalizzate alla conservazione dei locali stock ittici;
- considerando che le stesse misure preannunciano il perdurare di una prevedibile situazione di sempre maggiore riduzione delle possibilità di pesca in tali acque,

occorre prevedere la possibilità di un conseguente adeguamento della flotta peschereccia nazionale, ivi operante in base all'Accordo di pesca, predisponendo misure di incentivazione verso la riduzione dello sforzo di pesca nell'ambito di uno specifico Piano di adeguamento, così come previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006) e dal correlato Programma Operativo FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007.

Stante il perdurare della situazione non congiunturale di riduzione delle possibilità di pesca decisa dal Governo della Mauritania, si prevedono le seguenti misure di adeguamento della flotta da pesca da parte delle unità nazionali ivi operanti:

1. Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

Nei casi di interruzione temporanea delle attività di pesca disposti dall'Amministrazione nazionale o dalla preposta autorità della Mauritania, per un massimo di 12 mesi nell'intero periodo di durata dell'Accordo (3 luglio 2012), sono corrisposti i seguenti indennizzi commisurati ai costi fissi di gestione, al mancato guadagno nei mesi di arresto temporaneo, agli stipendi corrisposti ai membri d'equipaggio:

Tabella armatori

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 < 100	6,75/GT + 99,37
100 < 250	5,90/GT + 154,57
250 <500	4,85/GT + 292,58
500 < 1500	3,50/GT + 513,40
1500 < 2500	2,10 /GT+ 844,62

Tabella equipaggi

Minimo monetario garantito previsto, per ogni singola qualifica, dal C.C.N.L. applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica.

2. Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

Trattasi di riduzione delle capacità di pesca, su base volontaria, da effettuarsi tramite operazioni di ritiro definitivo (Reg. CE n.1198/2006, art. 23) entro il 3 luglio 2012, periodo di durata dell'Accordo di pesca, sino al 60% della capacità attuale della flotta operante nelle acque della Mauritania (espressa in GT), secondo i massimali indicati nel Programma operativo nazionale.

3. Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca

Trattasi di compensazione una tantum a favore dei pescatori che hanno lavorato, per almeno 12 mesi, a bordo di una nave che sia avviata ad arresto definitivo, previa definizione con la competente Amministrazione regionale.

La suddetta compensazione è rimborsata *pro rata temporis* nel caso in cui i pescatori riprendano l'attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno.

Risorse finanziarie

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente Piano si provvede a carico delle dotazioni finanziarie delle misure dell'Asse 1 - Arresto temporaneo e Arresto definitivo dell'attività di pesca e altre compensazioni, di cui al Regolamento (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 (FEP).

08A08400

DECRETO 8 agosto 2008.

Modalità di attuazione del decreto 8 agosto 2008, concernente il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), e, in particolare, l'art. 21, lett. *a)* punto iii), che prevede la possibilità di concedere indennità per l'arresto temporaneo delle attività ad armatori e marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, in caso di riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o altra intesa, rapportate al danno realmente subito, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007/2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione Europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;

Visto il Programma operativo che prevede la possibilità di sostegni finanziari alla flotta da pesca comunitaria in caso di riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o, altra intesa;

Sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il Programma Operativo FEP 2007/2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure gestite dalle regioni e province autonome;

Visto il decreto n. 902 del 17 marzo 2008 del Governo della Repubblica Islamica di Mauritania con il quale è stato disposto un periodo di due mesi supplementari di riposo biologico dal 1º aprile 2008 al 31 maggio 2008 per tutti i pescherecci che esercitano la pesca demersale, e che tale proposta è stata accettata dalla Commissione Mista, con processo verbale dell'11 marzo 2008;

Considerato che il periodo supplementare di fermo biologico di pesca, proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca, è il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania;

Visto il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania, adottato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo capoverso del Reg. (CE) 1198/2006;

Visto il decreto dell'8 agosto 2008 con il quale è stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. In conseguenza del fermo biologico supplementare dei mesi di aprile e maggio 2008, proposto dal Governo della Repubblica Islamica della Mauritania ed accettato dalla Commissione Mista nell'ambito dell'accordo UE-Mauritania, è concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtù dell'accordo UE-Mauritania, di cui al Reg. (CE) n. 1801 del Consiglio, del 30 novembre 2006, che non hanno potuto esercitare la pesca dal 1º aprile 2008 al 31 maggio 2008, calcolato secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06 (FEP).

2. In favore degli equipaggi di nazionalità comunitaria è, altresì, concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca, secondo il CCNL in vigore al momento del fermo biologico.

3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli armatori, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente decreto numeri 1 e 2, in carta semplice, con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

4. Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 2.

Parametri

1. L'indennizzo per gli armatori è commisurato ai costi fissi di gestione sostenuti ed al mancato guadagno nei mesi di fermo obbligatorio supplementare, secondo la tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto.

2. L'indennizzo previsto per gli imbarcati di nazionalità comunitaria è commisurato al salario minimo garantito applicabile in base al contratto alla parte in vigore al momento del fermo biologico, secondo la tabella di cui all'allegato 4 al presente decreto.

Art. 3.

Risorse finanziarie

Alla copertura degli indennizzi di cui al presente decreto si provvede a carico delle dotazioni finanziarie dell'Asse - Misura arresto temporaneo dell'attività e altre compensazioni di cui al Reg. (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 (FEP).

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 93

ALLEGATO 1

DOMANDA DI INDENNIZZO AGLI ARMATORI DI UNITA' DA PESCA OCEANICHE PER IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE EFFETTUATO NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1° APRILE 2008 AL 31 MAGGIO 2008

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

La sottoscritta Ditta……………………………………………………………con sede in……………………………………………………..Via……………………………
………………………………………………
Codice fiscale……………….........................partita IVA……………………………..
iscritta al n. ……………………del Registro delle imprese di pesca di……………………………………………
armatrice del M/P……………………………………………numero UE……
GT………………..
iscritto al n………………delle matricole di………………………………………
dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di essere stata autorizzata, nel periodo 1° aprile al 31 maggio 2008, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal Reg. (CE) n. 1801/2006 del 30 novembre 2006;
- di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 maggio 2008.

Ai fini suddetti allega:

a. copia della licenza di pesca Mauritania, comprensiva dei mesi di aprile e maggio 2008 ;

b. estratto matricola dell'unità da pesca ;

c. certificato della Camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

d. copia certificato di stazza in G.T..

La sottoscritta Ditta chiede, altresì, che l'indennizzo, spettante nella misura indicata nella tabella in allegato 1, venga accreditato sul conto corrente n...................................

intestato a (*)..presso la Banca/Posta ....

Sede di.. codice IBAN..

La sottoscritta Ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../................./2008.

Firma.................................

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante

ALLEGATO 2

DOMANDA DI INDENNIZZO PREVISTO PER I MEMBRI DI EQUIPAGGIO, NAZIONALI E COMUNITARI, IMBARCATI SU UNITA' DA PESCA OCEANICHE CHE HANNO EFFETTUATO IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1° APRILE 2008 AL 31 MAGGIO 2008

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

La sottoscritta Ditta……………………………………………………………con sede in ……………………………………………….. Via……………………………….. Codice fiscale……………………………………………………………e partita IVA……………………………………
iscritta al n. ……………………del registro delle imprese di pesca di………………………………
armatrice del M/P……………………………………………………numero UE…… GT………………..
iscritto al n.…………………delle matricole di……………………………………..

dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di essere stata autorizzata, nel periodo 1° aprile 2008 - 31 maggio 2008, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal Reg. (CE) n. 1801/2006 del 30 novembre 2006;

- di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 maggio 2008;

- di aver corrisposto la retribuzione contrattuale, per i mesi di aprile e maggio 2008, ai marittimi nazionali e comunitari imbarcati nel periodo 1° aprile 2008-31 maggio 2008.

Chiede, pertanto, in relazione al fermo biologico supplementare effettuato nei mesi di aprile e maggio 2008 nelle acque della Mauritania, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente dei seguenti marittimi imbarcati:

nome e cognome	qualifica	estremi libretto di navigazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

A tal fine allega:

a. copia del ruolo di equipaggio del suddetto M/p relativo al periodo di fermo biologico;
b. copia libretto navigazione;
c. cedolini/bollettini salariali quietanzati dei marittimi interessati.

La sottoscritta Ditta..chiede, altresì, che l'indennizzo, corrispondente al minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente, venga accreditato sul conto corrente n..............................
intestato a (*)..presso la Banca/Posta ....
Sede di..
codice IBAN..

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, Firma.................................

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO 3

Tabella armatori

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 < 100	6.75/GT + 99,37
100 < 250	5.90/GT + 154,57
250 <500	4.85/GT + 292,58
500 < 1500	3,50/GT + 513,40
1500 < 2500	2,10 /GT+ 844,62

ALLEGATO 4

Tabella equipaggi (in euro)

€ 2.598,06 x mese (1)

(1) tale importo è la media aritmetica tra il minimo monetario garantito con TFR previsto per il Comandante ed il Nostromo, secondo quanto stabilito dal CCNL applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica. Tali qualifiche professionali infatti sono le uniche ricoperte da personale italiano (o comunitario) imbarcato su navi da pesca oceanica, essendo il personale di bassa forza totalmente extracomunitario, in virtù degli accordi di pesca stipulati tra la UE ed i Paesi terzi.

08A08401

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo, al laboratorio «IMAVI Srl», dell'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006 con il quale al laboratorio «IMAVI Srl», ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio IMAVI Srl, ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2007 par. 2
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Litio	DM 12/03/1986 SO GU 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007, par. 3
Ocratossina A	Metodo interno 91 rev 4 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2007, par. 3
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 1423/1999 allegato II
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A08403

DECRETO 27 ottobre 2008.

Revoca, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», dell'autorizzazione concessa con decreto 28 settembre 2007 ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure e supplementi in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2007 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17-19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la nota del 7 ottobre 2008 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che ha ritirato dall'accreditamento le prove relative alla matrice olio di oliva ed olio di sansa;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2007 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17-19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A08402

DECRETO 27 ottobre 2008.

Rinnovo, al laboratorio «Azienda speciale ambiente - C.C.I.A.A. di Udine», dell'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 del 12 aprile 2007 con il quale al laboratorio Azienda speciale ambiente C.C.I.A.A. di Udine, ubicato in Udine, via Antonio Bortolussi n. 1, int. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale ambiente - C.C.I.A.A. di Udine, ubicato in Udine, via Antonio Bortolussi n. 1, int. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Anidride solforosa totale, Zuccheri riduttori, Massa volumica e densità relativa a 20°C, Estratto secco totale, Estratto secco netto, Estratto non riduttore	MIP 01 2007 rev. 7 del 2007
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3, MIP 09 rev. 7 del 2008 Rev. 8
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco netto	Com MiPAF del 12/03/2003 prot. 117/CN
Estratto secco totale, Estratto ridotto, Resto dell'estratto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 (esclusa la detrazione del Mannitolo e tutte le altre sostanze chimiche eventualmente aggiunte al vino)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Sostanze volatili e metanolo	Reg. CE 2870/2000 allegato II
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, + Reg. CE 335/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CVE 2870/2000 allegato I, app. I + app. Met. B
Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 1493/1999 allegato II
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A08399

DECRETO 27 ottobre 2008.

Rinnovo, al laboratorio «Epta Nord Srl», dell'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 141 del 20 giugno 2007 con il quale al laboratorio Epta Nord Srl, ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 marzo 2008 e completata in data 20 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Epta Nord Srl, ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A08409

DECRETO 27 ottobre 2008.

Rinnovo, al laboratorio «Epta Nord Srl», dell'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2006 con il quale il laboratorio Epta Nord Srl, ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 marzo 2008 e completata in data 20 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Epta Nord Srl, ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Composizione acidica: Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido pentadecanoico (C15:0), Acido pentadecenoico (C15:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0)	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg CEE 1429/1992
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):Antracene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Fenantrene, Fluorantene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Pirene	ISO 15753:2006
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Numero di Perossidi	AOAC 965.33 2005

08A08410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio ispezioni dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7594 del 14 ottobre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al servizio ispezioni, nel giorno 14 ottobre 2008 dalle ore 9 alle ore 12.30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1923 in data 27 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 14 ottobre 2008 dalle ore 9 alle ore 12.30, limitatamente al servizio ispezioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A08405

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 33223 del 17 ottobre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 17 ottobre 2008, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, COBAS, SDL INTERCATEGORIALE E USI - AIT, per il 17 ottobre 2008, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 1924 del 27 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 17 ottobre 2008 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A08406

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2008.

Classificazione del medicinale «Begrivac» (antigene influenzale, purificato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. l42 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Begrivac»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni di siringhe pre-riempite da 0,5 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BEGRIVAC (antigene influenzale, purificato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 022143287/M (in base 10) 0P3S9R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,40.

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago indicatore di dosaggio per bambini < 36 mesi;

A.I.C. n. 022143299/M (in base 10) 0P3Sb3 (in base 32);

classe di rimborsabilita: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,40.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Begrivac» (antigene influenzale, purificato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08407

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Omnitrope» (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 228/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Omnitrope» (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 settembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/332/007 6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia;

EU/1/06/332/008 6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartucce;

EU/1/06/332/009 6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartucce.

Titolare A.I.C.:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento del l'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Omnitrope» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale OMNITROPE (somatropina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottacutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia n. 037106073/E (in base 10) 13DDDT (in base 32);

6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartuccie n. 037106085/E (in base 10) 13DDF5 (in base 32);

6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartuccie n. 037106097/E (in base 10) 13DDFK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche.

Lattanti, bambini e adolescenti - Disturbi della crescita da insufficiente secrezione dell'ormone della crescita (GH). Disturbi della crescita associati alla sindrome di Turner. Disturbi della crescita associati ad insufficienza renale cronica. Disturbi della crescita (punteggio di deviazione standard (SDS) dell'altezza attuale <-2,5 e SDS corretta in base alla statura dei genitori <-1) in bambini/adolescenti di bassa statura nati piccoli per l'età gestazionale (SGA) con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a -2 deviazioni standard (SD), che non abbiano presentato una ripresa della crescita (velocità di crescita SDS <0 durante l'ultimo anno) nei primi 4 anni o successivamente. Sindrome di Prader-Willi (PWS) per il miglioramento della crescita e della struttura corporea. La diagnosi di PWS deve essere confermata specifiche da analisi genetiche appropriate. Adulti - Terapia sostitutiva in adulti con marcato deficit dell'ormone della crescita. I pazienti adulti con grave deficit dell'ormone della crescita sono pazienti con patologia ipotalamo-ipofisaria nota che presentano la carenza di almeno un ormone pituitario noto, che non sia la prolattina. Questi pazienti devono effettuare un singolo test dinamico per la conferma della diagnosi o per l'esclusione del deficit dell'ormone della crescita. In pazienti con deficit dell'ormone della crescita isolato, insorto in età infantile (che non presentino alcun segno di patologia ipotalamo-ipofisaria o che non abbiano subito radioterapia cranica), devono essere eseguiti due test dinamici, tranne nel caso in cui i pazienti presentino basse concentrazioni di IGF-I (SDS <-2), per i quali è sufficiente un solo test. Il valore soglia del test dinamico deve essere molto preciso.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Omnitrope» (somatropina) è classificata come segue:

Confezione:

6,7 mg/ml soluzione iniettabile in una cartuccia sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia n. 037106073/E (in base 10) 13DDDT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A - nota 39».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 161,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 266,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omnitrope» (somatropina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Lipsia (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Wolfgang Marzin, Console onorario in Lipsia (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Berlino;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino, della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Lipsia;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'italia in Berlino;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Berlino delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Lipsia;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Berlino;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Berlino;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Lipsia, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Berlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A08552

Determinazione della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia a Newark (Stati Uniti d'America) e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Filadelfia (Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2008 la circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia a Newark è così determinata: le contee di Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussez, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon, Mercer, Somerset (New Jersey).

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 2008 la circoscrizione territoriale del Consolato generale di Filadelfia è così determinata: gli Stati di Pennsylvania, Delaware, Maryland (eccettuate le contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax), il Nord Carolina, le contee di Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Ocean e Salem (New Jersey).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A08396

Modifica della dipendenza e della circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Trenton (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario a Trenton è posto alle dirette dipendenze del Consolato d'Italia a Newark (Stati Uniti d'America) a decorrere dal 1° novembre 2008.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Trenton è così rideterminata: le contee di Hunterdon, Mercer e Somerset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A08551

Rilascio di *exequatur*

In data 22 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Brahim Aouam, Console della Repubblica Tunisina a Napoli.

In data 28 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Noreddine Radhi, Console Generale del Regno di Marocco in Torino.

In data 5 novembre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Angelo Vidaich, Console Onorario di Ucraina in Firenze.

08A08395-08A08398-08A08553

Soppressione del Vice Consolato d'Italia a Newark (Stati Uniti d'America) ed istituzione del Consolato d'Italia nella stessa sede

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2008 è soppresso il Vice Consolato d'Italia a Newark (Stati Uniti d'America).

(Omissis);

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 2008 è istituito il Consolato d'Italia a Newark (Stati Uniti d'America).

(Omissis);

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A08397

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 7, 10 e 11 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2756
Yen	124,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,092
Corona danese	7,4455
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80845
Fiorino ungherese	269,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,6615
Nuovo leu romeno	3,7330
Corona svedese	10,0545
Corona slovacca	30,394
Franco svizzero	1,4983
Corona islandese	200,00
Corona norvegese	8,7210
Kuna croata	7,1421
Rublo russo	34,5055
Nuova lira turca	1,9799
Dollaro australiano	1,9096
Real brasiliano	2,7851
Dollaro canadese	1,5224
Yuan cinese	8,7066
Dollaro di Hong Kong	9,8861
Rupia indonesiana	14159,16
Won sudcoreano	1691,51
Peso messicano	16,5573
Ringgit malese	4,5309
Dollaro neozelandese	2,1712
Peso filippino	62,060
Dollaro di Singapore	1,9088
Baht tailandese	44,589
Rand sudafricano	12,8549

Dollaro USA	1,2891
Yen	127,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,273
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81650
Fiorino ungherese	265,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,6450
Nuovo leu romeno	3,7415
Corona svedese	9,9747
Corona slovacca	30,425
Franco svizzero	1,5133
Corona islandese	200,00
Corona norvegese	8,6890
Kuna croata	7,1446
Rublo russo	34,6841
Nuova lira turca	1,9625
Dollaro australiano	1,8641
Real brasiliano	2,7315
Dollaro canadese	1,5110
Yuan cinese	8,8002
Dollaro di Hong Kong	9,9907
Rupia indonesiana	14180,10
Won sudcoreano	1697,74
Peso messicano	16,3007
Ringgit malese	4,5725
Dollaro neozelandese	2,1430
Peso filippino	62,500
Dollaro di Singapore	1,9166
Baht tailandese	45,060
Rand sudafricano	12,7043

Dollaro USA	1,2747
Yen	124,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,350
Corona danese	7,4428
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81470
Fiorino ungherese	266,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,7485
Nuovo leu romeno	3,7876
Corona svedese	10,0390
Corona slovacca	30,460
Franco svizzero	1,4978
Corona islandese	200,00
Corona norvegese	8,7440
Kuna croata	7,1449
Rublo russo	34,8350
Nuova lira turca	2,0205
Dollaro australiano	1,9028
Real brasiliano	2,8069
Dollaro canadese	1,5168
Yuan cinese	8,7000
Dollaro di Hong Kong	9,8789
Rupia indonesiana	14499,71
Won sudcoreano	1701,50
Peso messicano	16,4309
Ringgit malese	4,5704
Dollaro neozelandese	2,1838
Peso filippino	62,080
Dollaro di Singapore	1,9099
Baht tailandese	44,544
Rand sudafricano	12,8682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A08555

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Valutazione ambientale strategica del «Programma attuativo FAS nazionale ricerca e competitività». Avviso di consultazione pubblica.

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) con sede legale in piazza J.F. Kennedy n. 20, 00144 Roma.

(Omissis)

Comunica che

gli elaborati che costituiscono la proposta di Programma attuativo FAS nazionale «Ricerca e competitività» Mezzogiorno e centro nord, il relativo rapporto ambientale (con i connessi allegati), nonché la sintesi non tecnica dello stesso sono stati depositati e sono consultabili, in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato presso i seguenti uffici del MIUR e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM):

MIUR Direzione generale ricerca - Ufficio VII UPOC - Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma - II piano emiciclo - stanza 113;

MATTM Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Divisione VIII - via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma.

Tale documentazione nel solo formato digitale è depositata presso gli Uffici della Presidenza di tutte le regioni e le amministrazioni provinciali interessate, di cui si riportano in calce i relativi indirizzi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, la stessa documentazione è inoltre disponibile sui seguenti siti web:

www.miur.it - www.dsa.minambiente.it

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi:

in formato cartaceo, al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale della Ricerca - Ufficio VII UPOC - Piazza J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma;

in formato elettronico, ai seguenti indirizzi e-mail:

sespar.upoc@miur.it - dsa-vas@minambiente.it

Roma, 5 novembre 2008

Il dirigente dell'ufficio: GALLETTI

ALLEGATO

ELENCO INDIRIZZI DEGLI UFFICI PRESSO I QUALI È CONSULTABILE LA PROPOSTA DI PAN FAS «RICERCA E COMPETITIVITÀ», IL RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE (CON I CONNESSI ALLEGATI), NONCHÉ LA SINTESI NON TECNICA DELLO STESSO.

Uffici di Presidenza delle Province italiane:

Provincia di Agrigento, Presidenza, piazza Aldo Moro n. 1 - 92100;

Provincia di Alessandria, Presidenza, piazza Libertà n. 17 - 15100;

Provincia di Ancona, Presidenza, via Ruggeri n. 5 - 60131;

Provincia di Arezzo, Presidenza, piazza della Libertà n. 3 - 52100;

Provincia di Ascoli Piceno, Presidenza, piazza Simonetti n. 36 - 63100;

Provincia di Asti, Presidenza, piazza Alfieri n. 33 - 14100;

Provincia di Avellino, Presidenza, piazza Libertà Palazzo Caracciolo - 83100;

Provincia di Bari, Presidenza, via Spalato n. 19 - 70121;

Provincia di Belluno, Presidenza, via S. Andrea n. 5 - 32100;

Provincia di Benevento, Presidenza, Rocca dei Rettori - 82100;

Provincia di Bergamo, Presidenza, via Torquato Tasso n. 8 - 24100;

Provincia di Biella, Presidenza, via Quintino Sella n. 12 - 13900;

Provincia di Bologna, Presidenza, via Zamboni n. 13 - 40126;

Provincia di Brescia, Presidenza, piazza Paolo VI n. 29 - 25100;

Provincia di Brindisi, Presidenza, piazza S. Teresa n. 2 - 72100;

Provincia di Cagliari, Presidenza, piazza Palazzo n. 1 - 09124;

Provincia di Caltanissetta, Presidenza, Viale Regina Margherita n. 28 - 93100;

Provincia di Campobasso, Presidenza, via Roma n. 47 - 86100;

Provincia di Carbonia-Iglesias, Presidenza, via Fertilia n. 40 - 09013;

Provincia di Caserta, Presidenza, Corso Trieste n. 133 - 81100;

Provincia di Catania, Presidenza, Via Prefettura n. 14 - 95124;

Provincia di Catanzaro, Presidenza, piazza L. Rossi n. 1 - 88100;

Provincia di Chieti, Presidenza, via Marrucino n. 97 - 66100;

Provincia di Como, Presidenza, via Borgovico n. 148 - 22100;

Provincia di Cosenza, Presidenza, piazza XV Marzo n. 1 - 87100;

Provincia di Cremona, Presidenza, Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100;

Provincia di Crotone, Presidenza, via M. Nicoletta n. 38 - 88900;

Provincia di Cuneo, Presidenza, Corso Nizza n. 21 - 12100;

Provincia di Enna, Presidenza, piazza Garibaldi n. 2 - 94100;

Provincia di Ferrara, Presidenza, Castello Estense - 44100;

Provincia di Firenze, Presidenza, via Cavour n. 1 - 50129;

Provincia di Foggia, Presidenza, piazza XX Settembre n. 20 - 71100;

Provincia di Forlì-Cesena, Presidenza, piazza Gian Battista Morgagni n. 9 - 47100;

Provincia di Frosinone, Presidenza, piazza Gramsci n. 13 - 03100;

Provincia di Genova, Presidenza, piazzale Mazzini n. 2 - 16122;

Provincia di Gorizia, Presidenza, Corso Italia n. 55 - 34170;

Provincia di Grosseto, Presidenza, piazza Dante Alighieri n. 35 - 58100;

Provincia di Imperia, Presidenza, Viale Matteotti n. 147 - 18100;

Provincia di Isernia, Presidenza, via Giovanni Berta n. 1 - 86170;

Provincia di L'Aquila, Presidenza, via S. Agostino n. 7 - 67100;

Provincia di La Spezia, Presidenza, via Vittorio Veneto n. 2 - 19124

Provincia di Latina, Presidenza, via A. Costa n. 1 - 04100;

Provincia di Lecce, Presidenza, via Umberto I n. 13 - 73100;

Provincia di Lecco, Presidenza, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900;

Provincia di Livorno, Presidenza, piazza del Municipio n. 4 - 57100;

Provincia di Lodi, Presidenza, via Fanfulla n. 14 - 26900;

Provincia di Lucca, Presidenza, piazza Napoleone n. 32 - 55100;

Provincia di Macerata, Presidenza, Corso della Repubblica n. 28 - 62100;

Provincia di Mantova, Presidenza, via Principe Amedeo n. 30/32 - 46100;

Provincia di Massa Carrara, Presidenza, piazza Aranci n. 35 - 54100;

Provincia di Matera, Presidenza, via Ridola n. 60 - 75100;

Provincia di Medio-Campidano, Presidenza, via Carlo Felice n. 217 - 09025;

Provincia di Messina, Presidenza, Corso Cavour n. 87 - 98100;

Provincia di Milano, Presidenza, via Vivaio n. 1 - 20122;

Provincia di Modena, Presidenza, Viale Martiri della Libertà n. 34 - 41100;

Provincia di Napoli, Presidenza, piazza Matteotti n. 1 - 80133;

Provincia di Novara, Presidenza, piazza Matteotti n. 1 - 28100;

Provincia di Nuoro, Presidenza, piazza Italia n. 22 - 08100;

Provincia di Ogliastra, Presidenza, via Mameli n. 22 - 08048;

Provincia di Olbia-Tempio, Presidenza, via A. Nanni n. 17/19 - 07026;

Provincia di Oristano, Presidenza, via Enrico Carboni - 09170;

Provincia di Padova, Presidenza, piazza Antenore n. 3 - 35121;

Provincia di Palermo, Presidenza, via Maqueda n. 100 - 90134;

Provincia di Parma, Presidenza, P.le della Pace n. 1 -43100;

Provincia di Pavia, Presidenza, piazza Italia n. 2 - 27100;

Provincia di Perugia, Presidenza, piazza Italia n. 11 - 06121;

Provincia di Pesaro Urbino, Presidenza, via Gramsci n. 4 - 61100;

Provincia di Pescara, Presidenza, piazza Italia n. 30 - 65121;

Provincia di Piacenza, Presidenza, via Garibaldi n. 50 - 29100;

Provincia di Pisa, Presidenza, piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125;

Provincia di Pistoia, Presidenza, piazza S. Leone n. 1 -51100;

Provincia di Pordenone, Presidenza, largo San Giorgio n. 12 - 33170;

Provincia di Potenza, Presidenza, piazza Mario Pagano n. 1 - 85100;

Provincia di Prato, Presidenza, Palazzo Banci Buonamici - via Ricasoli n. 25 - 59100;

Provincia di Ragusa, Presidenza, Viale del Fante - 97100;

Provincia di Ravenna, Presidenza, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2/4 - 48100;

Provincia di Reggio Calabria, Presidenza, piazza Italia - 89100;

Provincia di Reggio Emilia, Uff. Presidenza, Corso Garibaldi n. 59 - 42100;

Provincia di Rieti, Presidenza, via Salaria n. 3 -02100;

Provincia di Rimini, Presidenza, corso d'Augusto n. 231 - 47900;

Provincia di Roma, Presidenza, via IV novembre n. 119/a - 00187;

Provincia di Rovigo, Presidenza, via L. Ricchieri detto Celio n. 10 - 45100;

Provincia di Salerno, Presidenza, via Roma n. 104 - 84121;

Provincia di Sassari, Presidenza, piazza d'Italia n. 31 - 07100;

Provincia di Savona, Presidenza, via Sormano n. 12 - 17100;

Provincia di Siena, Presidenza, piazza Duomo n. 9 - 53100;

Provincia di Siracusa, Presidenza, via Malta n. 106 - 96100;

Provincia di Sondrio, Presidenza, via XXV Aprile n. 22 - 23100;

Provincia di Taranto, Presidenza, via Anfiteatro n. 4 - 74100;

Provincia di Teramo, Presidenza, via G. Milli n. 2 - 64100;

Provincia di Terni, Presidenza, Viale della Stazione n. 1 - 05100;

Provincia di Torino, Presidenza, via Maria Vittoria n. 12 - 10123;

Provincia di Trapani, Presidenza, via Garibaldi n. 89 - 91100;

Provincia di Treviso, Presidenza, via Cesare Battisti n. 30 - 31100;

Provincia di Trieste, Presidenza, piazza V. Veneto n. 4 - 34132;

Provincia di Udine, Presidenza, piazza Patriarcato n. 3 - 33100;

Provincia di Varese, Presidenza, piazza Libertà n. 1 - 21100;

Provincia di Venezia, Presidenza, Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124;

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Presidenza, via dell'Industria n. 25 - 28924;

Provincia di Vercelli, Presidenza, via S. Cristoforo n. 7 - 13100;

Provincia di Verona, Presidenza, via Santa Maria Antica n. 1 - 37121;

Provincia di Vibo Valentia, Presidenza, Contrada Bitonto - 89900;

Provincia di Vicenza, Presidenza, Contrà Gazzolle n. 1 - 36100;

Provincia di Viterbo, Presidenza, via Saffi n. 49 - 01100.

Uffici di Presidenza delle Regioni italiane e delle Provincie autonome:

Regione Abruzzo, Presidenza, piazza Santa Giusta n. 20 - Palazzo Centi - 67100 L'Aquila;

Regione Basilicata, Presidenza, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 - Potenza;

Regione Calabria, Presidenza, via Massara n. 2 - 88100 Catanzaro;

Regione Campania, Presidenza, via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli;

Regione Emilia-Romagna, Presidenza, Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna;

Regione Friuli-Venezia Giulia, Presidenza, piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 Trieste;

Regione Lazio, Presidenza, via Cristoforo Colombo n. 212 - 00147 Roma;

Regione Liguria, Presidenza, piazza de Ferrari n. 1 - 16121 Genova;

Regione Lombardia, Presidenza, via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;

Regione Marche, Presidenza, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona;

Regione Molise, Presidenza, via XXIV Maggio n. 130 - 86100 Campobasso;

Regione Piemonte, Presidenza, piazza Castello n. 165 - 10122 Torino;

Regione Puglia, Presidenza, Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari;

Regione Sardegna, Presidenza, viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari;

Regione Sicilia, Presidenza, Palazzo d'Orleans, piazza indipendenza n. 21 - 90129 Palermo;

Regione Toscana, Presidenza, piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze;

Regione Trentino Alto Adige, Presidenza, via Gazzoletti n. 2 - 38100 Trento;

Regione Umbria, Presidenza, corso Vannucci n. 96 - 06121 Perugia;

Regione Valle d'Aosta, Presidenza, piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta;

Regione Veneto, Presidenza, Palazzo Balbi Dorsoduro n. 3901 - 30123 Venezia;

Provincia autonoma di Bolzano, Presidenza, Palazzo n. 1, via Crispi n. 3 - 39100 Bolzano;

Provincia autonoma di Trento, Presidenza, piazza Dante n. 15 - 38100 Trento.

08A08414

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortinol»

Estratto determinazione n. 931 del 30 ottobre 2008

Medicinale: FORTINOL.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb IOM S.p.a., via Pasubio, 34 - 20050 Macherio (Milano).

Confezioni:

1% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373015 (in base 10) 14M1NR (in base 32);

2% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373027 (in base 10) 14M1P3 (in base 32);

2% collirio a rilascio prolungato 3 flaconi contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373039 (in base 10) 14M1PH (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio a rilascio prolungato.

Composizione: carteololo cloridrato 1 g, 2 g per 100 ml contiene:

principio attivo: 1 ml di collirio a rilascio prolungato contiene 10 mg, 20 mg di carteololo cloridrato;

eccipienti: soluzione di benzalconio cloruro, acido alginico (E400), sodio diidrogeno fosfato diidrato (E339), disodio fosfato dodecaidrato (E339), sodio idrossido (regolatore del ph), sodio cloruro, acqua purificata.

Produzione, confezionamento, rilascio lotti, controllo: Laboratoire Chauvin SA, zone industrielle Ripotier Haut-07200 Aubenas - Francia.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione oculare, glaucoma primario ad angolo aperto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 1% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373015 (in base 10) 14M1NR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,60.

Confezione: 2% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373027 (in base 10) 14M1P3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,65.

Confezione: 2% collirio a rilascio prolungato 3 flaconi contagocce PE da 3 ml - A.I.C. n. 038373039 (in base 10) 14M1PH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fortinol è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08411

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tizanidina Teva»

Estratto determinazione n. 932 del 30 ottobre 2008

Medicinale: TIZANIDINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447013/M (in base 10) 14P9X5 (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447025/M (in base 10) 14P9XK (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447037/M (in base 10) 14P9XX (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447049/M (in base 10) 14P9Y9 (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447052/M (in base 10) 14P9YD (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447064/M (in base 10) 14P9YS (in base 32);

2 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione ospedaliera;
A.I.C. n. 038447076/M (in base 10) 14P9Z4 (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447088/M (in base 10) 14P9ZJ (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447090/M (in base 10) 14P9ZL (in base 32);

4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447102/M (in base 10) 14P9ZY (in base 32);

4 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447114/M (in base 10) 14PB0B (in base 32);

4 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447126/M (in base 10) 14PB0Q (in base 32);

4 mg compresse 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447138/M (in base 10) 14PB12 (in base 32);

4 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione ospedaliera;
A.I.C. n. 038447140/M (in base 10) 14PB14 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa da 2 mg, 4 mg contiene:

principio attivo: 2 mg, 4 mg di tizanidina (sotto forma di cloridrato;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, acido stearico.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi ùt 13 - H-4042 Debrecen (Ungheria).

Confezionamento, controllo, rilascio:

Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG (RegnoUnito);

Pharmachemie B.V. - Swensweg 5 - P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi).

Confezionamento (secondario), controllo, rilascio: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Tàncsics Mihàly ùt 82 - 2100 Gödöllö (Ungheria).

Confezionamento:

Pharmapack International BV Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi);

Klocke Verpackungs-Seervice GmbH Max-Weber-Strasse 6, 76356 Weingarten Germania.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di spasticità associate a sclerosi multipla o lesioni e patologie alla spina dorsale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 038447013/M (in base 10) 14P9X5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 38447090/M (in base 10) 14P9ZL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tizanidina Teva è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril/idroclorotiazide Teva»

Estratto determinazione n. 933 del 30 ottobre 2008

Medicinale: FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., via Messina n. 38 - 20154 Milano.

Confezioni:

20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836018 (in base 10) 142P7L (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836020 (in base 10) 142P7N (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836032 (in base 10) 142P80 (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836044 (in base 10) 142P8D (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836057 (in base 10) 142P8T (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL a dose singola (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 037836069 (in base 10) 142P95 (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse 200 (20x10) compresse in blister AL/AL (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 037836071 (in base 10) 142P97 (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836083 (in base 10) 142P9M (in base 32);

20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836095 (in base 10) 142P9Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: fosinopril sodico 20 mg e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, crospovidone (tipo A), povidone (PVP K-30), cellulosa microcristallina (E460), sodio lauril solfato, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Produzione, confezionamento: Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Hashikma St., Industrial Zone, P.O. box 353, 44102 Kfar Saba, Israele.

Confezionamento, controllo, rilascio: Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG- (Regno Unito); Pharmachemie B.V. - Swensweg 5 - P.O. box 552 - 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi) Teva Santé SA - Rue Bellocier - BP 713 - 89107 Sens Cedex (Francia).

Confezionamento, controllo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Confezionamento: Pharmapack International BV Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi) Klocke Verpackungs-Seervice GmbH Max-Weber-Strasse 6, 76356 Weingarten Germania.

Indicazioni terapeutiche: fosinopril sodico/idroclorotiazide Teva 20/12,5 mg è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti che abbiano risposto in modo inadeguato al trattamento con fosinopril in monoterapia.

Questa dose fissa può anche sostituire la combinazione di 20 mg di fosinopril e 12,5 mg di idroclorotiazide in pazienti in terapia stabilizzata con i singoli principi attivi somministrati come farmaci distinti con il medesimo rapporto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037836018 (in base 10) 142P7L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,82.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fosinopril/idroclorotiazide teva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08412

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, nel dispositivo, al penultimo rigo, dove è scritto: «... verificatesi il giorno 22 ottobre *2006* ...», leggasi: «... verificatesi il giorno 22 ottobre *2008* ...».

08A08554

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-269) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00